

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 31 GENNAIO 2018

“Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico. Modifica della deliberazione del Co.re.com. Marche n. 10 del 5 luglio 2017 ”

Estratto del processo verbale della seduta del 31 gennaio 2017, n. 24

		Presenti	Assenti
Cesare Carnaroli	Presidente	X	
Domenico Campogiani	Vice Presidente	X	
Manuele Maffei	Componente	X	

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore quindici, presso la Sala Consultazioni - Biblioteca (piano terra) della sede dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, P.zza Cavour 23, ad Ancona, si sono riuniti i componenti del Co.re.com. Marche, convocati con nota del 29 gennaio 2018 (agli atti prot. n. 0001032).

Presiede il Presidente Cesare Carnaroli.

Assiste il segretario del Co.re.com. Marche Angela Ruocco ed è presente il dirigente della PF Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. Maria Rosa Zampa.

Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: “Stato dell'arte dei lavori del tavolo tecnico in materia di programmi per l'accesso radiotelevisivo e modifica della disposizione transitoria del regolamento”.

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CO.RE.COM. MARCHE

NELLA seduta del 31 gennaio 2018;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del procedimento;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);

VISTA la lettera o) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.re.com.);

VISTA la propria deliberazione n. 10 del 5 luglio 2017 (Approvazione Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico);

VISTI l'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

VISTA la proposta del dirigente della PF Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com., che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30/2016 nonché l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;

DELIBERA

1. di approvare la seguente modifica del testo di cui all'allegato "A" della deliberazione del Co.re.com. Marche n. 10 del 5 luglio 2017 "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico": l'articolo 7 è soppresso;
2. di dare atto che a seguito della modifica di cui al punto 1 il testo del "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico" di cui alla deliberazione del Co.re.com. Marche n. 10 del 5 luglio 2017 è quello che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di comunicare la modifica di cui al punto 1. alla Sottocommissione permanente per l'accesso presso la Camera dei Deputati ai fini del perfezionamento della procedura di approvazione;
4. di pubblicare il nuovo testo del Regolamento di cui al punto 2. nel sito web istituzionale del Co.re.com. Marche.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente
del CO.RE.COM. Marche
Cesare Carnaroli



Il Segretario
del CO.RE.COM. Marche
Angela Ruocco



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E PRINCIPALI ATTI DI RIFERIMENTO

- Legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
- legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale). Articolo 8;



- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3;
- deliberazione del Co.re.com. Marche n. 10 del 5 luglio 2017 (Approvazione Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico).

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'articolo 10 comma 2 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.re.com.) prevede, fra le funzioni proprie conferite al Co.re.com. dalla normativa statale e regionale, che lo stesso regoli l'accesso radiofonico e televisivo regionale previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

Con deliberazione n. 10 del 5 luglio 2017, il Co.re.com. Marche ha approvato il nuovo regolamento per l'accesso alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della norma suindicata.

Con l'approvazione del regolamento si sono create le condizioni giuridiche per riattivare i programmi dell'accesso, da anni inutilizzati nelle Marche, realizzando inoltre una attività prodromica alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la Sede regionale RAI, avvenuta il 14 novembre 2017, grazie al quale rilanciare detta attività promuovendola presso la più ampia platea dei soggetti richiedenti.

Il regolamento ha posto in essere una disciplina aggiornata rispetto ai requisiti e alle modalità per la partecipazione da parte dei soggetti collettivi che intendono accedere alle trasmissioni. Nel merito, fra l'altro, sono state disciplinate a) le modalità relative alla presentazione della domanda di accesso e le relative condizioni di partecipazione; b) le competenze del Co.re.com. con riguardo alle diverse fasi del processo; c) le modalità di realizzazione dei programmi.

Nello specifico, il regolamento stabilisce che, a regime, il Piano dell'accesso alle trasmissioni regionali abbia cadenza quadrimestrale mentre, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, il Piano stesso ripartisca gli spazi radiofonici e televisivi di che trattasi, tra i soggetti ammessi, per i mesi intercorrenti dall'approvazione di esso sino al termine dell'anno solare in corso.

La suddetta disposizione teneva conto di un cronoprogramma delle attività da realizzarsi entro il 2017. Tale ipotesi di cronoprogramma è stata disattesa in quanto le associazioni degli enti locali, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali coinvolte hanno rappresentato l'esigenza di aprire un tavolo di coordinamento della programmazione dell'accesso; esigenza condivisa dal Comitato.

E' così che nei mesi di novembre e di dicembre è stato convocato un tavolo di lavoro con l'obiettivo, da un lato, di creare una rete strutturata di soggetti collettivi interessati a cogliere tale opportunità di valorizzazione ed autopromozione e, dall'altro lato, per tentare di riavviare una programmazione dell'accesso che, nel suo incipit, focalizzi l'attenzione



sulla rinascita delle zone del territorio marchigiano colpite dal sisma, dando voce e volto ai soggetti collettivi organizzati che in esse vivono ed operano.

Il lavoro è stato ulteriormente procrastinato in quanto in data 29 dicembre 2017 il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per il giorno 4 marzo 2018, con conseguente inizio del periodo di campagna elettorale e sospensione della programmazione dell'accesso.

Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del regolamento non ha più senso di esistere in quanto la programmazione può essere attivata tranquillamente a regime con periodicità quadrimestrale, a decorrere dal secondo quadrimestre dell'anno.

In aggiunta si deve evidenziare che la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, concernente la sospensione delle trasmissioni dell'accesso durante i periodi di campagna elettorale e referendaria, risulta più restrittiva di quelle poste in materia dalla normativa nazionale alle quali, invece, è più opportuno fare riferimento.

Tutto quanto ciò premesso, con la presente deliberazione è necessario sopprimere l'articolo 7 del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico approvato con la deliberazione del Co.re.com. Marche n. 10 de 5 luglio 2017.

La responsabile del procedimento

Patrizia Bonvini

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nomina la dott.ssa Patrizia Bonvini responsabile del procedimento di cui al presente atto.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA E CO.RE.COM.**

Il sottoscritto dirigente propone al Comitato regionale per le Comunicazioni di approvare la presente deliberazione relativa a: "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico. Modifica della deliberazione del Co.re.com. Marche n. 10 del 5 luglio 2017" in merito alla quale, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2016 n.30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa



La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario
del Co.re.com. Marche
Angela Ruocco



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, di seguito denominata Sede regionale RAI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), del comma 1, dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e della lettera o), del comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CORECOM).

Articolo 2

Domande di accesso

1. I soggetti collettivi organizzati di cui all'articolo 6 della legge 103/1975, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI, debbono presentarne domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni delle Marche, di seguito denominato Comitato.
2. La domanda, da compilarsi in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione, l'eventuale sigla identificativa ed i dati relativi alla sede ed al rappresentante legale;
 - b) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice o dell'indirizzo postale dove si vuole ricevere ogni comunicazione da parte del Comitato relativa al procedimento;
 - c) i dati relativi alla tipologia giuridica e alle caratteristiche organizzative del soggetto;
 - d) il titolo e il contenuto in sintesi del programma da ammettere alla trasmissione per il quale si inoltra domanda di accesso, con l'indicazione specifica:
 1. della durata del programma, la quale non può comunque superare cinque minuti per la televisione e tre minuti per la radio;
 2. di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo e l'attualità del programma;
 3. delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto del programma.
 - e) l'eventuale richiesta di collaborazione tecnica gratuita da parte della Sede regionale RAI per soddisfare esigenze minime di base della registrazione del programma;
 - f) l'impegno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 103/1975, da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso sia evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente;

- g) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma.
3. La domanda, sempre a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente e dal designato responsabile di cui alla lettera g) del comma 2, e corredata dallo statuto, dall'atto costitutivo del soggetto stesso, da copia del processo verbale da cui risulta la nomina del rappresentante legale nonché da copie fotostatiche di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni quadrimestre.
5. La domanda può essere consegnata a mano oppure inviata tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata e deve pervenire al Comitato entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente a quello di inizio del quadrimestre cui si riferisce. Le domande pervenute fuori termine verranno prese in considerazione per il successivo quadrimestre.
6. Il Comitato esamina le domande di accesso e decide sulla loro ammissibilità.
7. L'eventuale inammissibilità è comunicata al soggetto richiedente.

Articolo 3

Piano quadrimestrale delle trasmissioni

1. Il Comitato nel mese precedente a quello di ogni quadrimestre dell'anno solare, sulla base delle domande pervenute e risultate ammissibili, approva il Piano dell'accesso alle trasmissioni regionali diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI, di seguito denominato Piano.
2. Il Piano contiene:
- a) l'individuazione dei soggetti ammessi all'accesso;
 - b) la ripartizione tra i soggetti di cui alla lettera a) degli spazi radiofonici e televisivi messi a disposizione dalla sede regionale RAI sulla base del relativo Protocollo d'intesa tra Comitato e sede regionale RAI;
 - c) l'individuazione dei soggetti per i quali è prevista la collaborazione gratuita della sede regionale RAI per la realizzazione del programma.
3. Per la predisposizione del Piano il Comitato deve attenersi ai seguenti criteri di priorità:
- a) precedenza ai soggetti che non abbiano mai usufruito dell'accesso;
 - b) precedenza ai soggetti che non abbiano usufruito dell'accesso nelle tre graduatorie quadrimestrali precedenti;
 - c) precedenza ai soggetti che dichiarino specifiche esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto del programma;
 - d) precedenza ai programmi realizzati con mezzi propri;
 - e) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Comitato tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale, culturale, informativo e dell'attualità dell'argomento proposto.
4. Nella deliberazione relativa al Piano è dato atto anche delle domande di accesso respinte con le relative motivazioni.
5. Il Piano è notificato a tutti i soggetti interessati, è trasmesso per l'esecuzione alla Sede regionale

RAI e, per conoscenza, alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso ed è altresì pubblicato sul sito web istituzionale del Comitato.

Articolo 4 Ricorsi

1. Avverso la deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 è ammesso ricorso, al Comitato medesimo, entro dieci giorni dalla sua notifica ai soggetti interessati.
2. Il ricorso è indirizzato al Presidente del Comitato e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
3. Il Comitato delibera sul ricorso entro venti giorni dalla ricezione dello stesso e la relativa deliberazione è notificata al ricorrente.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della programmazione quadrimestrale alla quale si riferisce.

Articolo 5 (Realizzazione dei programmi)

1. La realizzazione dei programmi ammessi all'accesso è effettuata dal soggetto collettivo organizzato con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita della Sede regionale RAI per le esigenze minime di base.
2. Fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, il soggetto ammesso osserva per quanto concerne contenuto, formati e standard tecnici del programma da realizzare quanto espressamente stabilito nel relativo Protocollo d'intesa tra Comitato e Sede regionale RAI, di seguito denominato Protocollo.
3. Il soggetto, che realizza il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno della Sede regionale RAI, lo consegna al Comitato entro venti giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione concernente il Piano.
4. Il Comitato verifica la conformità del programma consegnato a quanto dichiarato nella domanda di accesso. Se conforme lo trasmette alla Sede regionale RAI, altrimenti può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione alla Sede stessa e al soggetto interessato.
5. La Sede regionale RAI verifica la conformità del programma trasmessogli dal Comitato ai criteri tecnici fissati nel Protocollo e, più in generale, l'idoneità alla messa in onda dello stesso.
6. Qualora la sede regionale RAI non ravvisi la conformità o l'idoneità del programma ai sensi del comma 5, indica al soggetto interessato, tramite il Comitato, le modifiche da apportare al programma stesso, al fine di consentire la messa in onda. In tal caso il programma è inserito nel Piano del successivo quadrimestre.
7. In caso di programmi da realizzarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Sede regionale RAI, questa prende gli opportuni accordi operativi con il soggetto interessato.

Articolo 6 Sanzioni

1. Il Comitato, qualora sia ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può annullare la messa in onda del programma stesso e con

decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più Piani quadrimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti del soggetto collettivo organizzato e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Articolo 7
(Disposizioni transitorie e finali)

SOPPRESSO

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comitato.

2. Di esso è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Comitato.